



Promemoria sulle scommesse sportive

Le seguenti spiegazioni forniscono una panoramica delle disposizioni concernenti le scommesse sportive. Sono esclusivamente di carattere informativo e non sono giuridicamente vincolanti né per le autorità né per i privati. Sono determinanti soltanto le vigenti disposizioni di legge e delle pertinenti ordinanze nonché la loro applicazione da parte delle autorità di vigilanza e giudiziarie.

1. Definizione della scommessa sportiva

Le scommesse sportive sono giochi in denaro in cui la vincita dipende dall'esatta previsione dell'andamento o dell'esito di un evento sportivo (art. 3 lett. c LGD¹).

Chi scommette cerca di prevedere l'esito di un evento sportivo e vince se la sua previsione è corretta. L'ammontare della vincita dipende dalla probabilità del risultato previsto e dall'entità della quota corrispondente. Quanto minore è la probabilità di un risultato, tanto maggiore è di solito la quota.

In Svizzera non è consentito fare scommesse diverse da quelle su eventi sportivi. Per esempio, non sono ammesse le scommesse sul tempo oppure sul nome del prossimo erede al trono.

2. Autorità di vigilanza

Secondo la disposizione costituzionale, i Cantoni sono competenti per l'autorizzazione e la sorveglianza delle scommesse sportive. Devono inoltre garantire che gli utili netti delle scommesse sportive siano utilizzati integralmente per scopi d'utilità pubblica².

In virtù delle disposizioni della legge federale sui giochi in denaro, i Cantoni sono tenuti a istituire un'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione³. Ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale (CGD) del 20 maggio 2019, entrata in vigore il 1.1.2020, spetta alla Gespa⁴ di autorizzare le scommesse sportive come giochi di grande estensione ed esercitare la vigilanza. Sono considerati giochi di grande estensione le scommesse sportive il cui svolgimento è o automatizzato o intercantonale o in linea (art. 3 lett. e LGD).

In caso di scommesse sportive locali, è competente l'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione. Sono scommesse sportive locali, le scommesse il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea (art. 3 lett. f LGD). Ciò significa che tali scommesse sono

¹ Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro; LGD; RS 935.51.

² Art. 106 cpv. 3 e 6 Cost.

³ Art. 21 LGD

⁴ Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro, www.Gespa.ch/it

limitate al territorio di un singolo Cantone e non possono essere offerte né in rete né agli apparecchi automatici. Inoltre vanno rispettate le restrizioni previste dall'ordinanza sui giochi in denaro (cfr. n. 5)⁵.

Soltanto in un caso speciale è competente la [Commissione federale delle case da gioco \(CFCG\)](#). Quest'ultima rilascia alle case da gioco l'autorizzazione di proporre scommesse sportive di terzi in zone separate da quelle in cui si svolgono i giochi da casinò (art. 62 cpv. 1 e 2 LGD). In questo caso non si tratta di un'offerta delle case da gioco poiché esse permettono soltanto di partecipare all'offerta di terzi, ossia di Swisslos e della Loterie Romande. Di conseguenza, la Gespa rimane l'autorità di vigilanza e d'esecuzione anche delle scommesse sportive offerte nelle case da gioco. Tuttavia, la CFCG, in quanto autorità di vigilanza sulle case da gioco, garantisce il rispetto dei requisiti dell'articolo 62 LGD, in particolare che le zone separate siano correttamente contrassegnate e che i flussi finanziari siano contabilizzati separatamente.⁶

3. Chi può organizzare scommesse sportive?

Affinché possa offrire scommesse sportive in Svizzera (come giochi di grande estensione), un organizzatore di giochi in denaro necessita di un'autorizzazione d'organizzatore e inoltre di un'autorizzazione per ogni singolo gioco. Non sussiste alcun diritto al rilascio delle autorizzazioni⁷.

Va inoltre osservato che nei concordati i Cantoni hanno fissato a due il numero massimo di organizzatori di scommesse sportive (di grande estensione)⁸. L'autorizzazione d'organizzatore è infatti riservata soltanto a [Swisslos](#) e alla [Loterie Romande](#). Non sono ammessi ulteriori organizzatori di scommesse sportive di grande estensione.

È prevista un'eccezione per le *scommesse sportive locali*⁹. Queste possono essere offerte anche da altri organizzatori, sempreché siano rispettate le corrispondenti disposizioni.

4. Condizioni generali per i giochi di piccola estensione come le «scommesse sportive locali»

Secondo la legge federale sui giochi in denaro (LGD), le «scommesse sportive locali» sono considerate «giochi di piccola estensione» (art. 3 lett. f LGD). Sono considerate locali le scommesse proposte e organizzate nel luogo in cui si svolge l'evento sportivo a cui si riferiscono (art. 35 cpv. 1 LGD). Il nuovo diritto permette lo svolgimento di «scommesse sportive locali» soltanto se viene rilasciata un'autorizzazione dell'autorità cantonale (art. 32 LGD).

L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione può autorizzare le scommesse sportive locali alle seguenti condizioni:

- il diritto cantonale **non** prevede un **divieto esplicito** di scommesse sportive locali¹⁰. Il Canton Berna, per esempio, intende introdurre un divieto assoluto¹¹;

⁵ Art. 38 Ordinanza del 7 novembre 2019 sui giochi in denaro; OGD; RS 935.511.

⁶ Gli articoli 61 e 62 LGD sono stati ampiamente discussi in Parlamento. La possibilità delle case da gioco di offrire anche i giochi di grande estensione, è stata proposta per la prima volta nel Consiglio degli Stati (Boll. Uff. 2016 pag. 388). Mentre il Consiglio degli Stati ha approvato la versione moderata, il Consiglio nazionale si è espresso per un'ammissibilità più estesa (Boll. Uff. 2017 pag. 323). Alla fine, il Parlamento ha approvato la formulazione dettagliata della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (Boll. Uff. 2017 n. 1270).

⁷ Art. 21 segg. e 24 segg. LGD

⁸ Articolo 49 della CGD; articolo 4 della Convention romande sur les jeux d'argent (CORJA) du 12 mai 2020

⁹ Cfr. n 2 sopra

¹⁰ L'articolo 41 cpv. 1 LGD prevede che i Cantoni possano vietare sul loro territorio singoli giochi di piccola estensione, come p. es. le scommesse sportive locali.

¹¹ Art. 5 cpv. 1 del disegno della legge cantonale sui giochi in denaro (KGSG)

- le **condizioni generali di cui all'articolo 33 LGD per il rilascio dell'autorizzazione** per lo svolgimento di giochi di piccola estensione sono soddisfatte: l'organizzatore è una persona giuridica, gode di buona reputazione e garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e del gioco; le scommesse sportive locali sono organizzate in modo trasparente e sicuro nonché concepite in modo tale da limitare il rischio del gioco eccessivo, della criminalità e del riciclaggio di denaro;
- le **condizioni supplementari per le scommesse sportive locali** di cui all'articolo 35 sono soddisfatte (cfr. n. 5);
- sono rispettate eventuali ulteriori **disposizioni del diritto cantonale**¹². Il Cantone di San Gallo, per esempio, prevede di emanare ulteriori disposizioni concernenti il valore totale delle vincite, il numero o l'importo delle poste¹³.

5. Condizioni specifiche per le «scommesse sportive locali»

Le condizioni specifiche per il rilascio dell'autorizzazione cantonale per le «scommesse sportive locali» sono stabilite nell'articolo 35 LGD e in modo complementare nell'articolo 38 OGD.

- Le «scommesse sportive locali» devono essere organizzate secondo il **sistema a totalizzatore**. Ciò significa che gli scommettitori si affrontano tra di loro e non giocano contro un bookmaker o l'organizzatore. Dopo la detrazione di una quota prestabilita a favore dell'organizzatore le vincite devono equivalere al valore netto delle poste (almeno il 50 per cento della somma totale delle poste). La quota prestabilita a favore dell'organizzatore serve a coprire i costi di gestione, compreso un eventuale utile. Le probabilità di vincita sono calcolate sulla base del volume della scommessa, a differenza delle scommesse a quota fissa. L'esito dell'evento sportivo non è quindi rilevante per l'organizzatore¹⁴.
- Le «scommesse sportive locali» possono essere proposte e organizzate soltanto nel luogo in cui si svolge l'evento sportivo a cui si riferiscono. Il **luogo dell'evento** va inteso in senso stretto: le scommesse possono essere offerte soltanto nell'area dove si svolge l'evento sportivo, per esempio in un ippodromo o in uno stadio di hockey su ghiaccio. È irrilevante se l'evento è trasmesso in televisione o su Internet, tuttavia le «scommesse sportive locali» non possono essere proposte su questi canali¹⁵.
- Il **numero** annuo massimo di scommesse sportive è limitato in virtù del diritto federale:
 - o per organizzatore e luogo d'organizzazione sono autorizzate «scommesse sportive locali» per al massimo 10 giorni all'anno;
 - o le scommesse possono riguardare al massimo 10 eventi sportivi al giorno.
 Ogni organizzatore può quindi organizzare al massimo 100 «scommesse sportive locali» all'anno e in ogni luogo d'organizzazione possono essere offerte al massimo 100 «scommesse sportive locali» all'anno, indipendentemente da chi le organizza;
- l'importo massimo di una singola posta ammonta a **200** franchi (art. 38 cpv. 1 lett. b OGD);
- l'importo massimo della somma totale delle poste ammonta a **200 000** franchi (art. 38 cpv. 1 lett. b OGD);
- il valore delle vincite ammonta **almeno al 50 per cento** della somma totale delle poste (art. 38 cpv. 2 OGD). Se si parte dal presupposto che la somma totale massima delle poste è fissata a 200 000 franchi, l'organizzatore deve versare ai giocatori almeno vincite pari a 100 000 franchi;
- l'utile netto delle «scommesse sportive locali» deve essere integralmente destinato a scopi d'utilità pubblica; questo significa che gli organizzatori che non si dedicano a scopi d'utilità pubblica non possono destinare gli utili netti a sé stessi;

¹² Secondo l'articolo 41 cpv. 1 LGD, i Cantoni possono prevedere ulteriori disposizioni che vanno oltre quelle del quarto capitolo della LGD, ossia che sono «più severe».

¹³ Art. 25 Disegno della legge di applicazione della legislazione federale sui giochi in denaro

¹⁴ Messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro, FF 2015 6849, 6910; DTF 133 II 68, consid. 8.1 segg.

¹⁵ Messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro, FF 2015 6849, 6910

A questo principio si può derogare nel caso di organizzatori di «scommesse sportive locali» che **non perseguono scopi economici**. Questi possono destinare l'utile netto ai propri fini (art. 129 cpv. 1 LGD). Tale deroga intende permettere ad esempio ad associazioni, orchestre o club di servizio di finanziare le proprie attività. Tuttavia, è escluso che perseguano uno scopo economico (cfr. anche art. 60 CC)¹⁶.

¹⁶ Messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro, FF 2015 6849, 6952